UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI DELL'EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA. FERRARA. FORLÌ-CESENA. MODENA. PARMA. PIACENZA. RAVENNA. REGGIO EMILIA. RIMINI

Rimini – Bologna, 24 dicembre 2018

Ill.mo Sig. Presidente
Del Consiglio Nazionale
Forense
Avv. Andrea Mascherin

Ill.mo Sig. Presidente
Organismo Congressuale Forense
Avv. Giovanni Malinconico

Ill.mi Sigg.ri Presidenti
Degli Ordini di Italia

Spett.li Consigli degli Ordini
Distretto Emilia Romagna

Oggetto: sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 32781/18

L'Unione Regionale degli Ordini della Emilia Romagna, in esito alla sentenza di cui all'oggetto, esprime il proprio disappunto per le considerazioni, del tutto ultronee rispetto al tema del decidere, che sono state riservate ai componenti dei Consigli dell'Ordine Forense.

La pronuncia, nella parte in cui inopinatamente paventa il rischio che le "tendenze all'auto conservazione possano influenzare la correttezza ed imparzialità nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza" esprime una affermazione lesiva del decoro dei consiglieri dell'Ordine e ingenerosa verso il lavoro svolto da questi ultimi nell'interesse della intera categoria, ponendosi come fondamentali ed imprescindibili presidi di legalità sul territorio.

I Consiglieri dell'Ordine sono eletti dalla assemblea degli Iscritti, sulla base della credibilità ed affidabilità del singolo professionista, e non già in ragione di appartenenze di natura politica, stante peraltro le funzioni primariamente amministrative che gli Ordini sono chiamati a svolgere; e soprattutto sulla base di un consenso liberamente espresso da ogni elettore avente diritto al voto.

I Consigli dell'Ordine, che l'ordinamento professionale (art. 24 legge 247/2012) individua quali garanti del corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, spesso effettuano una vera e propria attività di supplenza nella gestione organizzativa dei Tribunali, fornendo mezzi e risorse agli Uffici che ne siano carenti.

La valutazione in punto di diritto avente ad oggetto la determinazione del perimetro temporale di efficacia del limite del doppio mandato, si è quindi di fatto tradotta in un ingiustificato attacco al sistema ordinistico e ai suoi componenti che ne sono espressione, i quali non si riconoscono nella immagine disfunzionale che emerge dalla pronuncia della Corte di Cassazione.

Il Presidente
Avv. Giovanna Ollà

PIAZZA DEI TRIBUNALI, 4 • 40124 BOLOGNA • TEL. 051 582209 • FAX 051 583702
WWW.URCOFER.NET • E-MAIL: INFO@URCOFER.NET